

STATUTO DEL CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO

TITOLO 1

Della costituzione del consorzio

Art. 1

(Costituzione)

In attuazione del P.S.R. 2000-2006 della Regione Piemonte, attuativo del Regolamento CEE n. 1257/99, Misura I Azione 5, è costituito tra le seguenti proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e private, imprese e enti avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Art. 2

(Denominazione)

Il consorzio è denominato **CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO**.

Art. 3

(Sede)

Il consorzio ha sede legale in Villadossola

Art. 4

(Oggetto)

L'associazione riconosce l'irrinunciabile importanza che il bosco e le foreste assumono quale elemento di primaria importanza per la conservazione e protezione dell'ambiente naturale, per la salvaguardia del territorio e dell'assetto idrogeologico, per la valorizzazione e salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed il loro ruolo per lo sviluppo economico, culturale e sociale.

L'associazione ed i propri associati danno atto degli impegni assunti e dei vincoli ed obblighi dettati dal Reg. CE 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000 - 2006, dalle norme di attuazione e dalle prescrizioni contenute nel provvedimento con cui è stato assentito il finanziamento, e accettano il controllo sul mantenimento di tali impegni e sull'osservanza dell'oggetto sociale da parte degli organi di controllo.

L'associazione mira all'accrescimento e miglioramento professionale ed imprenditoriale dei propri associati, valorizzandone le esperienze e le conoscenze, anche promovendo e realizzando attività di aggiornamento e formazione.

L'associazione mira al conseguimento di valide prestazioni economiche dei propri associati, anche favorendo e promovendo la conoscenza e l'introduzione di innovazioni tecnologiche, ed attraverso appropriate azioni di promozione e di marketing.

L'associazione attua una politica sociale di assistenza tecnico – specialistica, assicurando ai propri associati il supporto decisionale, professionale e tecnico che si rende necessario per il conseguimento degli obiettivi sociali.

L'associazione ed i suoi associati adottano gli strumenti di pianificazione forestale che la Regione Piemonte ha individuato o potrà individuare, e gestiscono le superfici forestali secondo i principi della selvicoltura prossima alla natura (naturalistica), nell'ottica della Gestione Forestale Sostenibile.

L'attività dell'associazione mira al mantenimento ed allo sviluppo delle funzioni delle aree boscate, al mantenimento della salute, della vitalità e della biodiversità dell'ecosistema forestale, al miglioramento delle risorse forestali e della loro qualità, del loro valore economico, ecologico, culturale e sociale.

L'organizzazione consortile, in conformità agli indirizzi ed impegni di cui sopra, sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

- a) La conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) La coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
- c) Lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) La coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) La tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- f) La gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) La formazione professionale di addetti forestali;
- h) La ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) La gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;
- j) Il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Per le superficie conferite, il consorzio gestisce, in accordo e su richiesta dei singoli proprietari, i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Art. 5 (Attività)

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di un'organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

Art. 6 (Durata)

La durata dell'associazione è fissata alla data entro cui scadrà il periodo di impegno assunto nell'ambito della Misura I, Azione 5 del Reg. CE 1257/99 "Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006" della Regione Piemonte. L'associazione dà conto che, in caso di scioglimento anticipato, è tenuta alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati di interessi.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Art. 7 (Regolamento interno)

Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

Art. 8 (Scioglimento e liquidazione)

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per l'utilizzazione dell'eventuale residuo del fondo consortile che sarà destinato comunque alla realizzazione di interventi previsti dall'oggetto sociale.

Art. 9 (Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO 2

Dei soci

Art. 10

(Soci)

Possono far parte del consorzio: Privati proprietari di terreni forestali; Comuni proprietari di terreni forestali; Proprietari o possessori di impianti di arboricoltura da legno; Operatori della filiera foresta - legno - energia, purché agiscano a vantaggio di superfici forestali di proprietà di privati o di Comuni; Imprese di utilizzazioni forestali; Imprese di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione; Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione; Altri soggetti, pubblici o privati, purché agiscano a vantaggio di superfici forestali di proprietà di privati o di Comuni.

Art. 11

(Ammissione nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

È consentito ai singoli consorziati di modificare la loro partecipazione al Consorzio esclusivamente convertendo in toto od in parte in superficie conferita quella rappresentata.

Art. 12

(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

- a) Recesso volontario
- b) Decadenza
- c) Esclusione

Il recesso volontario è ammesso solo dopo trascorso il periodo di impegno richiamato all'art. 6 del presente statuto.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

Art. 13

(Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione di € 260,00, le ulteriori quote e le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

È fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14

(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO 3

Degli organi consortili

Art. 16

(Organi del consorzio)

Gli organi del consorzio sono:

- 1) L'assemblea generale dei consorziati
- 2) Il consiglio di amministrazione
- 3) Il presidente
- 4) Il collegio dei revisori dei conti

Art. 17

(Assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) Stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) Approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) Eleggere il presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione nel proprio ambito o anche tra persone diverse dei soci o rappresentanti dei soci;
- d) Eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- e) Eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;
- f) Approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- g) Determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
- h) Deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- i) Approvare il bilancio consuntivo annuale;
- j) Approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- k) Deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- l) Approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- m) Deliberare la sede del consorzio;
- n) Deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea della legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera

- a) Sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) Sulla proroga della durata del consorzio;
- c) Sulle proposte di modifiche dello statuto;
- d) Sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
- e) Sulla decadenza o esclusione del consiglio di amministrazione.

Art. 18

(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri determinato sulla base delle dimensioni dell'assemblea (indicativamente da 5 a 7), designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituibili per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 19
(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) Predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 2) Deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- 3) Deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- 4) Deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 5) Deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 6) Assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- 7) Approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- 8) Deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
- 9) Adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- 10) Deliberare il regolamento del personale
- 11) Nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
- 12) Predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- 13) Deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- 14) Deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
- 15) Disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Art. 20
(Il presidente del consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

Art. 21

(Il collegio dei revisori dei conti)

La gestione finanziaria del consorzio è soggetta al riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il collegio è composto da 1 membro effettivo e da 1 supplente nominati dall'Assemblea generale dei consorziati e scelti tra i non soci.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per la durata di 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO 4

Del personale del consorzio

Art. 22

(Il personale del consorzio)

L'attività del Consorzio è svolta avvalendosi di personale incaricato con rapporto di lavoro a tempo determinato non subordinato.

Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, ad uno o più fra i consorziati.

Successivamente alla fase di avvio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie il Consorzio potrà dotarsi di personale proprio assunto a tempo determinato od indeterminato.

Per la realizzazione degli interventi il Consorzio si avvale di tecnici forestali abilitati e di imprese qualificate del settore.

Art. 23

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione. Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Aver conseguito la laurea in scienze forestali;
- 2) Aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

Al direttore spetta:

- 1) Sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;

- 2) Provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione;
- 3) Provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;
- 4) Dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
- 5) Provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio d'amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio;
- 6) Controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali d'incasso, firmati dal presidente.

Art. 24

(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO 5

Dalla gestione finanziaria del consorzio

Art. 25

(Finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

I consorziati che siano Enti Pubblici verseranno annualmente un contributo ordinario nella misura di € 260,00.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobili ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quali contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quelle aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

- a) Provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;
- b) Provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

Art. 26
(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

- a) Quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) Eventuali quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) Importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per l'inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 27
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 3 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione ed è pubblico.